

Circolare Notiziario n. 11/2021

30 novembre 2021

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2022](#)
- [Credito d'imposta spese di sanificazione](#)
- [Comunicazione al Mise dei crediti d'imposta 4.0](#)
- [Adesione alla consultazione delle fatture elettroniche](#)
- [Saldo Imu 2021](#)

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8



STRUMENTI OPERATIVI

- [Scheda raccolta dati per Imu](#)
- [Calcolo Imu](#)
- [Calcolo acconto Iva](#)
- [Check list successiva al versamento acconti](#)
- [Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili](#)
- [Mandato professionale Superbonus 110%](#)

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 15

Pag. 16



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Liquidazioni Iva precompilate](#)
- [Numerazione e bollatura dei libri contabili](#)
- [Trattamento fiscale omaggi natalizi](#)
- [Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr](#)

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20



NON SOLO IMPRESA

- [Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti](#)
- [Conguagli da Mod. 730 non conclusi nel 2021](#)
- [Convalida annuale del numero meccanografico](#)

Pag. 21

Pag. 22

Pag. 23



AGEVOLAZIONI

- [Contributi a fondo perduto per start-up](#)
- [Bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+](#)

Pag. 24

Pag. 25



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di dicembre 2021](#)

Pag. 26

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi**VISTO DI
CONFORMITÀ
BONUS EDILIZI**

- È stato approvato in Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Antifrodi. Il provvedimento potenzia l'attività di accertamento e di recupero delle detrazioni per gli interventi edilizi e delle cessioni dei relativi crediti. In particolare, è introdotta l'estensione del visto di conformità anche ai bonus ordinari, con rafforzamento dei controlli preventivi propedeutici alla cessione della detrazione e verifiche anche antiriciclaggio.
- L'obbligo di visto di conformità è esteso alle ipotesi di utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, se si tratta di detrazione maggiorata del 110% (superbonus), con la sola esclusione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata dal contribuente o tramite sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, poichè, in tal caso, è l'Agenzia delle Entrate che esegue i controlli preventivi sulla medesima dichiarazione.

**CONTRIBUTO
PEREQUATIVO**

- Il 12.11.2021, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il provvedimento contenente i parametri per l'accesso all'ultimo contributo a Fondo Perduto previsto come sostegno agli effetti prodotti dalla diffusione del Covid-19. Il contributo cd. "Perequativo", sarà commisurato alla riduzione degli utili del 2020 rispetto al 2019, a condizione che la suddetta riduzione risulti essere stata almeno del 30%.
- L'entità del contributo è determinata in misura percentuale sulla riduzione di reddito così determinata ed in funzione del volume di ricavi 2019 realizzati dal soggetto richiedente, secondo i seguenti scaglioni:
 - fino a € 100.000,00: 30%;
 - da € 100.000,00 a € 400.000,00: 20%;
 - da € 400.000,00 a € 1.000.000,00: 15%;
 - da € 1.000.000,00 a € 5.000.000,00: 10%;
 - da € 5.000.000,00 a € 10.000.000,00: 5%.
- La misura del contributo, che non potrà eccedere comunque € 150.000,00, sarà determinata al netto dei contributi a fondo perduto precedentemente percepiti dal soggetto, nel corso dell'intera pandemia.

**CERTIFICATI ONLINE
TRAMITE
L'ANAGRAFE DELLA
POPOLAZIONE
RESIDENTE**

- Dal 15.11.2021 tramite l'Anagrafe della popolazione residente, si potranno visualizzare e scaricare 15 tra i propri certificati o quelli del proprio nucleo familiare. Sarà sufficiente collegarsi al sito dell'Anagrafe, accedere con una delle 3 credenziali richieste (Spid, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi), visualizzare i certificati tutti assieme e scegliere quale scaricare.

**GESTIONE
PROCURE
DEI CLIENTI PER
PROFESSIONISTI**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso noto che dall'8.11.2021 è stato avviato il nuovo servizio «Gestione procure», che rende più snello il processo di gestione delle deleghe date ai professionisti dai propri clienti, eliminando il cartaceo a favore del digitale. Da tale data i commercialisti non hanno più bisogno di conservare la delega per ogni singola attività, potendo far confluire le procure ricevute nel mandato professionale sottoscritto con il cliente, che dunque resta l'unico documento da conservare nei propri archivi. In questo modo, inoltre, il professionista ha l'ulteriore vantaggio di non dover esibire la delega per accedere agli uffici dell'Agenzia, ma solo il proprio documento di identità.

**IVA PIÙ ELEVATA
IN CASO DI
CORRISPETTIVO
INDISTINTO**

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che si deve assumere l'aliquota Iva più elevata nel caso di corrispettivo unico e indistinto per una pluralità di servizi che, se singolarmente considerati, potrebbero applicare aliquote differenti. Il caso riguarda l'affidamento di una serie di prestazioni di servizi nell'ambito di una biblioteca, che la risposta ha distinto in 2 categorie:
 - prestazioni proprie (raccolta dei libri, catalogazione, conservazione, ecc.) per le quali si potrebbe applicare l'esenzione Iva ex art. 10, c. 1, n. 22, D.P.R. 633/1972;
 - altre prestazioni (organizzazione e promozione di eventi, analisi statistico-quantitative, ecc.) escluse dal punto precedente.

**VINCOLO
TRIENNALE
PER IL REGIME
"NON NATURALE"**

- L'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale dell'Emilia Romagna, ha chiarito che è possibile, per un professionista fuoriuscito dal regime dei minimi dal 2016, accedere nel 2022 nel regime forfetario, anche nell'eventualità che abbia applicato il regime di contabilità semplificata nel 2020 e 2021, senza quindi attendere il triennio obbligatorio.
- Sembra, dunque, che solo una volta operata una scelta per un regime "non naturale" scatti il vincolo triennale, come in caso di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità.

**LIMITE DI SPESA
SUPERBONUS**

- L'Agenzia delle Entrate ha corretto la propria posizione concernente i tetti di spesa detraibili per edifici unifamiliari ai fini della fruizione del 110%.
- Per l'edificio posseduto da un unico proprietario, composto da più unità abitative e da pertinenze, il limite di spesa, per i lavori che fruiscono del 110%, resta quantificabile per la sola unità residenziale.

**Notizie in sintesi (segue)****INDEDUCIBILITÀ
COSTO
AMMINISTRATORE-
DIPENDENTE**

- La Cassazione ha stabilito che la società di capitali non può dedurre dal reddito il costo dell'amministratore nel caso sia lavoratore dipendente. Sussiste, infatti, incompatibilità fra il vincolo di subordinazione e la carica di manager.

**INDENNITÀ DI
MATERNITÀ
ESCLUSA DAL
CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO**

- L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, ai fini del contributo a fondo perduto, l'indennità di maternità è sempre esclusa dal conto del fatturato, sottolineando che l'indennizzo anche se contabilizzato non può mai costituire ricavo o compenso. L'indennità di maternità, infatti, non concorre al calcolo della perdita media del fatturato.

**FONDO PERDUTO
PEREQUATIVO E
DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE**

- Secondo le indicazioni del D.M. Economia 12.11.2021, contenente i requisiti per l'accesso al contributo a fondo perduto perequativo, sembrerebbe che le dichiarazioni presentate dopo il 30.09.2021 o non validamente presentate determinino la non spettanza del contributo; al contrario, le dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre tale termine non rilevano, ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto, qualora dai dati in esse indicate derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30.09.2021

**CESSIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI
CON CONTRATTO
SCRITTO**

- È stato approvato il decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2019/633 che tutela le filiere agricole in materia di pratiche commerciali sleali. In particolare, è stato stabilito che le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, realizzate da fornitori stabiliti nel territorio nazionale, siano precedute da contratti di cessione in forma scritta (quindi anche quelle tra imprenditori agricoli). Saranno escluse, invece, le cessioni al consumatore, le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito e i conferimenti di prodotti da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative o organizzatori di produttori di cui sono soci.

**RITENUTA
PREVIDENZIALE
TARDIVA
O PARZIALE**

- Secondo la Cassazione la ritenuta previdenziale, versata in ritardo o parzialmente, si trasforma in quota retributiva. Infatti, in tali casi, la ritenuta non è consentita, poiché il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene parte della retribuzione a lui spettante.

**COSTITUZIONE SRL
IN
VIDEOCONFERENZA**

- È stato approvato definitivamente il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2017/1132 che consente la costituzione della Srl in videoconferenza, senza recarsi fisicamente dal notaio. Infatti, l'atto costitutivo potrà essere redatto in forma pubblica digitale e la presenza fisica dei soci sarà sostituita dall'utilizzo di un'apposita piattaforma telematica, gestita dal Notariato.

**DURC DI CONGRUITÀ
NEI CANTIERI EDILI**

- Il Ministero del Lavoro ha previsto che, dal 1.11.2021, è necessario il Durc di congruità, per ogni cantiere edile pubblico e per tutti i cantieri privati con lavori di valore superiore a € 70.000,00.
- Sono esclusi tutti i lavori affidati per ricostruire le aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.

**COMPOSIZIONE
NEGOZIATA DELLA
CRISI D'IMPRESA**

- È disponibile online, dal 15.11.2021, la piattaforma telematica nazionale delle camere di commercio, www.composizionenegroziata.camcom.it, snodo essenziale della procedura di composizione negoziata della crisi.
- La piattaforma costituisce il punto di riferimento su cui viaggia in automatico l'intera procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare "in bonis" tutte le aziende, dalle commerciali alle agricole, che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario.
- La piattaforma è composta da 2 aree: una pubblica di tipo informativo e l'altra "riservata" alle domande formali, che guidano l'imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative, messe a punto dal Ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.

**PROFESSIONISTI
DELLO STUDIO
ASSOCIATO SENZA
OBBLIGO INAIL**

- La Cassazione ha sancito che in tema di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, poiché la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti che, come per il libero professionista, in nessun luogo degli artt. 1, 4 e 9 Dpr n. 1124/1965, ne contemplano l'assoggettamento per le associazioni professionali.

**MODIFICA DELLA
CLASSIFICAZIONE
DOGANALE DEI BENI**

- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 29.10.2021, n. L 385/1, il regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1832 della Commissione 12.10.2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. Dal 1.01.2022, pertanto, cambia la classificazione doganale per molti prodotti, tra cui quelli legati all'evoluzione tecnologica e i nuovi beni in commercio, come le sigarette elettroniche, i droni, gli smartphone, le stampanti 3D, i moduli display a schermo piatto, il settore medicale e diagnostico, il settore chimico e il dual use.



APPROFONDIMENTO

Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2022

La normativa "antiriciclaggio" prevede disposizioni stringenti per l'effettuazione di transazioni finanziarie mediante l'uso del denaro contante. Di seguito sono illustrate le disposizioni vigenti in materia di trasferimento di denaro contante, con riferimento anche ai limiti vigenti per l'emissione di assegni di c/c bancari o postali, nonché le deroghe consentite, ricordando che **dal 1.01.2022 il limite scende a € 999,99**.

DIVIETI

- Dal **1.01.2022** è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a € 1.000¹**.
- Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con **più pagamenti, inferiori alla soglia**, che appaiono **artificialmente frazionati**.

La locuzione a "qualsiasi titolo" significa che il divieto opera **indipendentemente dalla causa** (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario - art. 1277 C. C. - oppure a titolo di donazione o liberalità).

- Per "soggetti diversi" devono intendersi due o più soggetti persone fisiche e/o collettive, aventi ciascuna la propria individualità e quindi costituenti "entità giuridiche distinte" (cfr.: FAQ). Pertanto, il divieto al trasferimento tra "soggetti diversi" di denaro contante, in misura superiore ai limiti consentiti tempo per tempo, vige per esempio anche nei **rapporti di parentela di qualsiasi grado**, tra coniugi, **tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società**, anche se aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale e una società anche se il titolare dell'una e il legale rappresentante dell'altra sono la stessa persona, tra società controllata e controllante, tra titolare e collaboratore dell'impresa familiare. Nella violazione sono coinvolti tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento vietato (quindi **sia chi effettua la dazione sia chi la riceve**).
- Il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelievi/versamenti effettuati da una persona fisica **nell'ambito della propria attività** svolta sotto forma di **imprenditore individuale o lavoratore autonomo-professionista**.

CALCOLO DEL VALORE TRASFERITO

- L'avverbio "complessivamente" si riferisce al valore da trasferire. La violazione non si configura nel caso di una pluralità di imputazioni **sostanzialmente autonome**, tali cioè da sostanziare operazioni **distinte e differenziate** (esempio: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia **connaturata all'operazione stessa** (esempio: un contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un **preventivo accordo negoziale** tra le parti (esempio: **pagamento rateale**).
- A fronte di una prestazione professionale della durata di un anno (nella domanda sottoposta al MEF trattasi di un trattamento ortodontico), il MEF ammette che essa rientri tra quelle in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale senza incorrere nelle violazioni dell'uso del denaro contante. Una fattura riepilogativa del mese, di singoli acquisti, costituisce un'operazione unitaria; pertanto, essa si potrà pagare mediante un importo da effettuarsi in contanti nei limiti vigenti tempo per tempo e la restante parte con mezzi tracciabili².
- La **corresponsione dell'utile di un esercizio o di un dividendo societario non può avvenire in forma rateale**. Nonostante le precedenti deroghe, è possibile che in alcuni casi, in sede di controllo ispettivo, sia valutata la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Note

1. Il limite valido dal 1.7.2020 al **31.12.2021** è di **€ 2.000,00**.
2. Il **pagamento rateale** può essere previsto in **apposito contratto** oppure anche **annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale**. In ogni caso, gli **importi** delle rate previste devono essere **prestabiliti**, ordinati nell'intervallo temporale intercorrente tra una e l'altra rata **e di importo singolarmente inferiore ai limiti** dei pagamenti per contante, vigenti tempo per tempo.



Credito d'imposta spese di sanificazione

I contribuenti che hanno presentato alle Entrate la domanda per l'accesso al credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari al 30% delle spese comunicate.

BENEFICIARI

Esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale,

CREDITO D'IMPOSTA

- Per ciascun beneficiario il credito d'imposta è pari al **30% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione** validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
- In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il **limite di € 60.000,00**.

- Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Detta percentuale è **pari al 100%**.

FRUIZIONE

I beneficiari potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure in compensazione, tramite modello F24.

- In questo caso il modello dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando il **codice tributo "6951"**.
- In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
- Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2021".

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare del proprio credito d'imposta consultando il cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it.



Comunicazione al Mise dei crediti d'imposta 4.0

Il D.D. 6.10.2021 ha approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti le seguenti agevolazioni:

- credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica;
- credito per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

COMUNICAZIONE AL MISE

- 1) Credito beni strumentali 4.0.
- 2) Credito Formazione 4.0.
- 3) Credito R&S, innovazione tecnologica, attività di design e ideazione estetica.

Al solo fine di consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono dei citati crediti d'imposta **effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.**

- L'invio del modello di comunicazione **non costituisce presupposto per l'applicazione dei citati crediti d'imposta** e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo Economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.
- L'eventuale **mancato invio del modello non determina**, comunque, **effetti in sede di controllo** da parte dell'Amministrazione Finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

CREDITI BENI STRUMENTALI 4.0

- Il modello è composto da un **frontespizio**, per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta e da **2 sezioni**, per l'indicazione delle informazioni concernenti, ossia:
 - **Sezione A**, dedicata agli investimenti in **beni materiali** di cui all'allegato A alla L. 232/2016;
 - **Sezione B**, dedicata agli investimenti in **beni immateriali** di cui all'allegato B alla L. 232/2016.

- Il modello di comunicazione, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, **tramite PEC**, all'indirizzo **benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it** secondo gli schemi disponibili riportati nell'[allegato 1](#).
- Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 1, cc. 189 e 190 L. 160/2019, il modello di comunicazione **deve essere trasmesso entro la data del 31.12.2021.**

CREDITO FORMAZIONE 4.0

- Il modello è composto da un **frontespizio** per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta e da 2 sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti le **attività** e le **spese ammissibili** ricadenti, rispettivamente, nell'ambito di applicazione dell'art. 1 L. 160/2019, e nell'ambito di applicazione dell'art. 1 L. 178/2020.
- Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, **tramite PEC**, all'indirizzo **formazione4.0@pec.mise.gov.it** secondo gli schemi riportati nell'[allegato 1](#).
- Con riferimento alle **attività di formazione svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019**, il modello di comunicazione - **Sezione A** - deve essere trasmesso **entro la data del 31.12.2021.**

CREDITO RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

- Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, **tramite PEC**, all'indirizzo **circsid@pec.mise.gov.it** secondo gli schemi riportati nell'[allegato 1](#).
- Con riferimento agli **investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019**, il modello di comunicazione deve essere **trasmesso entro la data del 31.12.2021.**
- Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili **effettuati nei periodi d'imposta agevolabili successivi**, il modello di comunicazione deve essere trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.**



[ALLEGATO 1](#)



Adesione alla consultazione delle fatture elettroniche

Per accedere al file xml "completo" delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite Sdl con l'apposita funzionalità messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet, è necessario esprimere "l'Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". Nel corso del tempo il termine entro il quale effettuare la **prima adesione** a tale servizio è stato prorogato numerose volte; da ultimo è stato disposto il **differimento al 31.12.2021**.

Entro la precedente scadenza del 30.09.2021, infatti, molti operatori hanno aderito al servizio di conservazione delle fatture elettroniche e non a quello di consultazione/acquisizione delle stesse, pensando (erroneamente) che il primo servizio comportasse automaticamente la possibilità di consultare/acquisire il file completo delle fatture per le quali è stata richiesta la conservazione.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell'ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.

- Il servizio è accessibile **previa adesione al servizio**, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
- Gli operatori Iva effettuano l'adesione al servizio anche attraverso gli intermediari abilitati appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

SERVIZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- In presenza di adesione effettuata **da almeno una delle parti** - cedente/prestatore o cessionario/committente - l'Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche.
- I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia **30 giorni dal 31.12 del 2° anno successivo** a quello di ricezione da parte dello Sdi.
- Alla parte che non aderisce al servizio, invece, sono resi disponibili in consultazione nel proprio cassetto fiscale, fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, **esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione, tra l'altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione**.
- Solo se entrambe le parti coinvolte (cedente/prestatore o cessionario/committente) non aderiscono al servizio, l'Agenzia delle Entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, provvede a cancellare i dati dei file delle fatture elettroniche e **memorizza esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti**, ad esclusione, tra l'altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.
- **L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31.12.2021 il termine di adesione al servizio.**

In presenza di adesione effettuata **da almeno una delle parti** - cedente/prestatore o cessionario/committente - l'Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione **esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione**.

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al termine del periodo previsto per effettuare l'adesione stessa, l'Agenzia delle Entrate procede alla **temporanea memorizzazione** dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati.

- **L'adesione al servizio entro il 31.12.2021** consente la consultazione e visualizzazione dei dati della totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, anche prima dell'adesione (ossia dal 1.01.2019 e dall'1.03.2020 per i consumatori finali).
- Chi non aderisce al servizio in esame non può più visualizzare/scaricare il file completo delle fatture elettroniche pregresse.
- La prima adesione effettuata dopo la scadenza comporta che la consultazione/acquisizione del file fattura xml "completo" riguarda soltanto le fatture transitate tramite Sdl successivamente alla data di adesione al servizio.

DATI CONSULTABILI IN CASO DI ADESIONE



Saldo Imu 2021

Entro il 16.12.2021 deve essere versata la 2^a rata dell'Imu dovuta per l'anno 2021, salvi i casi di esonero.

$$\text{Determinazione dell'Imu} = \text{Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)} \times \text{Mesi di possesso (per almeno 15 giorni)} \times \text{Percentuale di possesso}$$

VERSAMENTO	Modalità	<p>Persone fisiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediante Modello F24² [cartaceo¹ o telematico] <i>ovvero</i> • Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.
	Compensazione	<p>Soggetti titolari di partita Iva</p> <p>Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>È possibile liquidare l'imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.</p>
	Importo	<ul style="list-style-type: none"> • Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. • In caso di inottemperanza, l'importo minimo è pari a € 12,00, con riferimento all'imposta complessivamente dovuta. <p>Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro.</p>

EFFICACIA DELIBERE IMU	<p>Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10. • In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
-------------------------------	---

Note	<p>¹. La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni.</p> <p>². Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva.</p>
-------------	---

Tavola riepilogativa Sintesi dell'adempimento

Adempimento	Scadenza	Caratteristiche	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
Versamento 1^a rata Imu 2021	16.06.2021	<p>La 1^a rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2021, il contribuente potrà far riferimento alle delibere relative al 2021 anche per il pagamento della 1^a rata 2021. • Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l'anno (1^a e 2^a rata 2021) in un'unica soluzione entro il 16.06.2021, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2021, entro il 28.10.2021. 	Il versamento si effettuato utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma PagoPA.	In caso di omesso o errato versamento dell'Imu è applicabile la sanzione pari al 30% dell'imposta , con possibilità, di ravvedimento operativo .
Versamento 2^a rata Imu 2020	16.12.2020	<p>La 2^a rata 2021 (a saldo della prima) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote, nonché le detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2021, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano pubblicate nel sito Internet entro il 28.10.2021.</p> <p>Nei casi in cui il Comune non provveda, la 2^a rata a conguaglio della 1^a dovrà essere versata prendendo a riferimento quanto versato nel 2020.</p>		



STRUMENTI OPERATIVI

Scheda raccolta dati per Imu

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela di studio.

RACCOLTA DATI PER CALCOLO IMU		2021					
PROPRIETÀ FABBRICATO	Nome	Marco					
	Cognome/Ragione sociale	Verdi					
	Via	Via Manzoni, 26					
	Comune	Castel Goffredo (MN)					
DATI FABBRICATO	Comune	Castel Goffredo (MN)					
	Via e numero civico	Via Parini, 6					
	Dati immobile	Foglio	33	Mappale	154	Sub	1
	Dati pertinenza	Foglio	33	Mappale	154	Sub	2
	Categoria catastale	Immobile	A4		Classe	3	
		Pertinenza	C6		Classe	6	
	Rendita catastale	Immobile	€ 750,00				
Pertinenza		€ 25,00					

Evoluzione della situazione dell'immobile in corso d'anno			
Data	Utilizzo	Possesso	Note
1.01.2021	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Viola Luca
1.05.2021	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Bianchi Filippo
Attuale	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Bianchi Filippo

Evoluzione della situazione della pertinenza in corso d'anno			
Data	Utilizzo	Possesso	Note
1.01.2021	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Viola Luca
1.05.2021	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Bianchi Filippo
Attuale	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro:	100%	Locato Bianchi Filippo



[CHECK LIST SCHEDA RACCOLTA DATI PER IMU \(COMPILABILE\)](#)



Calcolo Imu

Il versamento dell'Imu può essere effettuato mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale per le persone fisiche; esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita Iva. Il pagamento deve essere arrotondato all'euro. Si presenta un foglio per il calcolo dell'Imu relativo agli immobili di civile abitazione diversi dall'abitazione principale. Nel caso proposto trattasi di abitazione a disposizione.

Anno	2021		Contribuente	Verdi Marco		
Comune	Castel Goffredo (MN)		Cat. catastale	A/4	Classe	3
Dati immobile	Foglio	33	Mappale	154	Sub	1

Base imponibile	• Rendita catastale:		€	750,00	
	• Rendita catastale rivalutata:	€	750,00	x 5%	€ 787,50 x
	• Coefficiente ¹ :			160	=
	• Base imponibile:		A	€	126.000,00

Nota¹	Categoria catastale	Coefficiente Imu
	• Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7	
• Gruppo catastale "B"		140
• Categorie catastali C/3, C/4, C/5		80
• Categorie catastali A/10 e D/5		65
• Gruppo catastale D (escluso D/5)		55
• Categoria catastale C/1		

Imu	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x
	• Aliquota approvata per l'anno precedente ² :		0,86%	x
	• Mesi di possesso:		12/12	=
	• Imu annua:	€	1.083,60	

Acconto¹⁻²	• Imu annua	€	1.083,60	x 50% =	€	541,80
	• Imu 1^a rata (con arrotondamento)				€	542,00

Saldo¹	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x
	• Aliquota approvata per l'anno in corso ² :		1,06%	x
	• Mesi di possesso:		12/12	=
	• Imu annua	€	1.335,60	-
	• Imu versata in acconto:	€	542,00	=
	• Imu dovuta a saldo:	€	793,60	
	• Imu totale a saldo (con arrotondamento):	€	794,00	

Nota*	Aliquota
	Verificare le aliquote in vigore attraverso la delibera del Consiglio Comunale pubblicata sul sito del MEF .

Note	<ol style="list-style-type: none"> Si ricorda l'esenzione dal versamento dell'Imu in favore dei proprietari locatori, persone fisiche, che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28.02.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.06.2021. Non è dovuta la 1^a rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi, che esercitano le attività nell'immobile e di cui siano anche gestori, per i quali ricorrono le condizioni previste per il contributo a fondo perduto.
-------------	---



[PROSPETTO CALCOLO IMU ABITAZIONE A DISPOSIZIONE \(COMPILABILE\)](#)



[COMPILAZIONE MODELLO F24](#)



[COMPILAZIONE BOLLETTINO POSTALE](#)



Calcolo acconto Iva

Si propone una tavola per il calcolo dell'acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i **codici tributo**:

- **6013** per i contribuenti mensili;
- **6035** per i contribuenti trimestrali.

Si sottolinea che, nel caso di utilizzo del metodo previsionale, si deve stimare l'importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto (30% dell'importo non versato).

ANNO	2021	Ditta	Alfa S.r.l.
-------------	------	--------------	-------------

Metodo di calcolo	Acconto Iva					
	Contribuenti mensili		Contribuenti trimestrali			
Metodo storico	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno precedente	€ 5.500,00	+	Versamento Iva a saldo o per il 4° trimestre dell'anno precedente	€	+
	Acconto Iva versato l'anno precedente	€ 4.150,00	=	Acconto Iva versato l'anno precedente	€	=
	Totale	€ 9.650,00	x	Totale	€	x
	Percentuale di acconto	88%	=	Percentuale di acconto	88%	=
	Acconto dovuto	€ 8.492,00		Acconto dovuto	€	
Metodo previsionale	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell'anno precedente	€	x	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il saldo o il 4° trimestre dell'anno in corso	€	x
	Percentuale di acconto	88%	=	Percentuale di acconto	88%	=
	Acconto dovuto	€		Acconto dovuto	€	
Metodo alternativo	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€	x	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€	x
	Percentuale di acconto	100%	=	Percentuale di acconto	100%	=
	Acconto dovuto	€		Acconto dovuto	€	
Operazioni effettuate	Contribuenti mensili con contabilità presso terzi					
	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno in corso (su movimenti di novembre)	€	x			
	Percentuale di acconto	66%	=			
	Acconto dovuto	€				

Importo minimo	L'acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.
-----------------------	---

Scomputo dell'acconto	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla: <ul style="list-style-type: none"> - liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili; - liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali"; - dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali "per opzione".
------------------------------	--



CHECK LIST ACCONTO IVA (COMPILABILE)



Check list successiva al versamento acconti

Si propongono alcune check list di controllo che possono essere di ausilio nelle procedure di determinazione degli acconti di imposte e contributi. Si ricorda che per i "soggetti ISA" l'acconto è dovuto in 2 rate di pari importo nella misura del 50% ciascuno; per i "soggetti no ISA" l'acconto è dovuto con 1ª rata del 40% e 2ª rata del 60%.

Dichiarante		Elenco versamenti anno		2021		
Marco Rossi Via Verdi, 26 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS MRC 70A16 C188 M						
IRPEF Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 34/RN 61 Mod. Redditi 2021 PF)	1° acconto 2021	Cod. F24 4033	€ 181,76	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione
	2° acconto 2021	Cod. F24 4034	€ 272,65	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	
	Totale versato			€ 576,41		
IRAP Acconto nella misura del 100% (Rigo IR 21 - Mod. Irap 2021)	1° acconto 2021	Cod. F24 3812	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione
	2° acconto 2021	Cod. F24 3813	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	
	Totale versato			€		
IRES Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2021 SC; rigo RN 28 - Mod. Redditi 2021 ENC)	1° acconto 2021	Cod. F24 2001	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione
	2° acconto 2021	Cod. F24 2002	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	
	Totale versato			€		
IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DEI MINIMI Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2021 PF)	1° acconto 2021	Cod. F24 1793	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione
	2° acconto 2021	Cod. F24 1794	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	
	Totale versato			€		



Check list successiva al versamento acconti (segue)

IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETTARIO Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2021 PF)	1° acconto 2021	Cod. F24 1790	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione
	2° acconto 2021	Cod. F24 1791	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	
	Totale versato		€			
IVIE Acconto nella misura del 100% (Rigo RW 7, col. 1 - Mod. Redditi 2021 PF)	1° acconto 2021	Cod. F24 4044	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione
	2° acconto 2021	Cod. F24 4045	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	
	Totale versato		€			
IVAFE Acconto nella misura del 100% (Rigo RW 6, col. 1 - Mod. Redditi 2021 PF)	1° acconto 2021	Cod. F24 4047	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione
	2° acconto 2021	Cod. F24 4048	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	
	Totale versato		€			
CEDOLARE SECCA Acconto nella misura del 100% (Rigo LC1, col. 5 - Mod. Redditi 2021 PF)	1° acconto 2021	Cod. F24 1840	€ 653,00	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione
	2° acconto 2021	Cod. F24 1841	€ 320,00	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ridotto	<input checked="" type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	
	Totale versato		€ 973,00			



Check list successiva al versamento acconti (segue)

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti Acconto nella misura del 100% (Rigo Mod. Redditi 2021 PF) ¹	1° acconto 2021	F24 <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CP	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione	
	2° acconto 2021	F24 <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CP	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Totale versato		€					
	Note	¹ RF 101, RG 36, (LM 6 - LM 9), (LM 34 - LM 37), RH 14. L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi prodotti nel 2020, eccedenti il minimale 2021 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2021.						

CONTRIBUTI IVS GESTIONE SEPARATA Acconto nella misura del 80% (Rigo Mod. Redditi 2021 PF) ¹	1° acconto 2021	Cod. F24 PXX	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto		<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione	
	2° acconto 2021	Cod. F24 PXX	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto		<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Totale versato		€					
	Note	¹ RE 25, RH 17/18 campo 1, (LM 6 - LM 9), (LM 34 - LM 37). L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi prodotti nel 2020, eccedenti il minimale 2021 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2021.						



[FAC SIMILE CHECK LIST VERSAMENTI ACCONTI \(COMPILABILE\)](#)



Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili. La società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest'anno il 30.11.2021.

Il registro deve essere tenuto ai sensi dell'art. 2219 C.C. "secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".

Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c-4 quater dell'art. 7 del D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l'applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

Nominativo	Bianchi Luigi	Anno di aggiornamento	2020
-------------------	---------------	------------------------------	------

Archiviazione degli originali delle fatture relative ai beni ammortizzabili.

Elenco acquisti beni ammortizzabili

Categoria	Fornitore	Importo	Protocollo Registro IVA	Fattura	
				N.	Data
Impianti	Rosa S.p.a.	€ 30.000,00	201/2020	140	7.05.2020

Elenco cessioni beni ammortizzabili

Pag. Registro	Riferimenti vendita	Costo storico	F.do ammortam.	Prezzo cessione	Plusvalenza/ Minusvalenza
21	Bianchi S.r.l.	€ 9.000,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00

Aggiornamento delle pagine intestate ai beni con le quote di ammortamento relative all'esercizio.

Rilevazione dismissione beni.

Rilevazione acquisti beni.

Rilevazione delle eventuali quote eccedenti il 5% delle spese di manutenzione.

Rateizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il 5% del costo complessivo dei cespiti ammortizzabili (art. 102, c. 6 D.P.R. n. 917/1986)

+ Valore dei beni al 1.01.2020	130.000,00				
- Valore dei beni con contratto di manutenzione periodico	3.000,00				
- Valore indeducibile delle autovetture	12.500,00				
- Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)	700,00				
= Valore dei beni materiali (esclusi i terreni) al 31.12.2020	113.800,00	x	5%	=	5.690,00
• Spese sostenute nell'esercizio					7.100,00
• Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi					1.410,00

Rilevazione distinta della quota di superammortamento.

Rilevazione distinta della quota di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili.

Cancellazione delle spese capitalizzate interamente ammortizzate (es.: costi di impianto e ampliamento, costi pluriennali).



FAC SIMILE CHECK LIST REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (COMPILABILE)



Mandato professionale Superbonus 110%

In tema di Superbonus 110% occorrerà prestare la massima attenzione nella formulazione del preventivo e del mandato professionale, i cui esempi sono disponibili nel sito del CNDCEC (nell'area riservata ai Commercialisti - sito FNC), inserendo una specifica clausola per la pattuizione del compenso. In assenza di preventivo e/o di mandato professionale, in caso di disaccordo tra le parti, il compenso per la prestazione resa verrà determinato dal giudice sulla base dei parametri per la liquidazione giudiziale del compenso stabiliti dal D.M. 140/2012. A seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, il compenso per le prestazioni svolte potrà essere liberamente concordato tra le parti, tenendo conto dell'impegno profuso, dell'importanza, difficoltà e complessità della pratica, nonché delle condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico, avendo cura di motivare specificamente tali aspetti. Al fine di fornire utili strumenti di lavoro ai Commercialisti incaricati di fornire i propri servizi professionali con riferimento alle detrazioni edilizie ed energetiche, in una apposita sezione riservata del sito della Fondazione commercialisti, sono stati messi a disposizione alcuni strumenti utili, quali ad esempio il facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al Superbonus.

Esempio

Lettera di incarico professionale Superbonus (fonte: Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti)

Il sottoscritto Sig., nato a il, residente a,
in via, n., C.F., email, P.E.C. successivamente denominato "Cliente",

[Ovvero]

Il sottoscritto Sig., nato a il, residente a,
in via n., C.F., in nome e per conto della, denominata ".....", con sede in via n., partita I.V.A. n., email, P.E.C. esercente l'attività di, nella qualità di, successivamente denominato "Cliente",

CONFERISCE

al Dott./Rag., con studio in, via....., n., email, P.E.C., iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di, sez. A/sez. B con il n., successivamente denominato "Professionista", sulla base del budget dei compensi professionali e delle spese inviato dal Dott./Rag. in forma scritta tramite Pec del, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 9, c. 4 D.L. 1/2012 e 1, c. 150 L. 124/2017, ed allegata alla presente lettera di incarico, **il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente lettera di incarico.**

1. Oggetto e complessità dell'incarico

1.1 Attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche inerenti le agevolazioni relative al "Superbonus 110%".

Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza ed assistenza svolta nei confronti del cliente che intende accedere alle agevolazioni previste dall'art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. Superbonus 110%).

Tale attività si sostanzia in uno studio preliminare di fattibilità avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi previsti nel suddetto articolo.

(eventuale) La prestazione riguarderà inoltre l'analisi "step by step", dal punto di vista fiscale, della documentazione necessaria per beneficiare dell'agevolazione eventualmente anche nella forma di sconto in fattura e/o cessione del credito.

Adempimenti preliminari:

- acquisizione della documentazione relativa al soggetto che intende godere dell'agevolazione;
- Acquisizione della documentazione relativa all'immobile/edificio oggetto degli interventi;
- acquisizione della documentazione relativa agli interventi che si intendono eseguire.
- esame della documentazione raccolta;
- (Eventuale)

Adempimenti operativi:

- esame della documentazione raccolta;
- Archiviazione della documentazione richiesta per l'accesso alla detrazione.

1.2 Apposizione del visto di conformità e trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura e/o cessione del credito

Oggetto della prestazione è il controllo della regolarità formale della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi previsti dall'art. 119 del D. L. 34/2020 (cd Superbonus 110%), nonché l'apposizione del visto di conformità e la trasmissione telematica della/e comunicazione/i di opzione per lo sconto in fattura e/o cessione del credito.

... omissis ...



[LETTERA INCARICO PROFESSIONALE SUPERBONUS \(COMPILABILE\)](#)



[INFORMATIVA SULLA PRIVACY \(COMPILABILE\)](#)

**AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ****Liquidazioni Iva precompilate**

Dall'8.11.2021 sono disponibili sul portale Fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate le Comunicazioni precompilate della liquidazione periodica Iva del 3° trimestre 2021. Possono visualizzare la Comunicazione tutti gli operatori Iva che hanno utilizzato e validato i registri Iva precompilati relativi al 3° trimestre 2021, messi a disposizione dall'Agenzia. Grazie alla validazione, con o senza modifiche, l'Agenzia delle Entrate ha potuto elaborare la liquidazione Iva, in cui oltre ai dati provenienti dai registri stessi sono già caricati i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e quelli delle comunicazioni Iva della liquidazione periodica del trimestre precedente. Una volta visualizzata, la Comunicazione Iva potrà essere modificata, integrata e inviata. È semplificato anche il pagamento: è possibile scegliere l'addebito diretto sul conto corrente oppure scaricare il modello F24 per effettuare il versamento in autonomia.

**COMUNICAZIONI
IVA PERIODICHE**

- La comunicazione Iva è visualizzabile all'interno del portale Fatture e corrispettivi nella sezione denominata "Liquidazioni periodiche Iva".
- Dall'8.11.2021 è disponibile la liquidazione Iva periodica relativa al 3° trimestre 2021.

Gli operatori possono modificare la bozza precompilata, integrarla ed inviarla.

PAGAMENTO

È possibile effettuare il pagamento dell'Iva dovuta con addebito diretto sul proprio conto o, in alternativa, stampare il modello F24 precompilato per procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

Il pagamento sarà ancora più semplice se la Comunicazione è inviata entro il termine di versamento dell'Iva dovuta (per il 3° trimestre entro il 16.11) e quindi prima del termine ordinario (per il 3° trimestre il 30.11): nella sezione dedicata ai pagamenti saranno infatti già preimpostati sia il codice del tributo sia l'importo da pagare, senza necessità di alcun calcolo.

**COMUNICAZIONE
IVA
PRECOMPILATA**

La bozza della Comunicazione Iva è elaborata utilizzando, oltre ai dati contenuti nei registri Iva precompilati e validati dagli operatori, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente e quelli delle comunicazioni Iva della liquidazione periodica del trimestre precedente.

Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, oltre a visualizzare la comunicazione Iva precompilata per il trimestre di riferimento, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale Iva già predisposta dall'Agenzia delle Entrate.



Numerazione e bollatura dei libri contabili

Si riepilogano gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.

In particolare, l'art. 2215 C.C. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Tavola riepilogativa

Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo	
Imprenditori individuali.	<ul style="list-style-type: none"> Giornale. Inventari. 	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione	
<ul style="list-style-type: none"> Società semplici. Società di fatto. Società in nome collettivo. Società in accomandita semplice. Società di armamento. Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. Società cooperative. Società di mutua assicurazione. 	<ul style="list-style-type: none"> Soci. Assemblee. Consiglio di amministrazione. Collegio sindacale. Comitato esecutivo. Obbligazioni. Obbligazionisti. <p>E relativi sezionali</p> <p>Tenuti per obbligo di legge o volontariamente</p>	Sì	Tassa iniziale di libro. € 67,00¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione	
<ul style="list-style-type: none"> Società per azioni. Società in accomandita per azioni. Società a responsabilità limitata. 	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> Giornale. Inventari. 	NO	Tassa annuale forfetaria. € 309,87²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> Soci. Assemblee. Consiglio di amministrazione. Collegio sindacale. Comitato esecutivo. Obbligazioni. Obbligazionisti. <p>E relativi sezionali</p>	Sì		

Note

- Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
- Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
 - La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.
 - Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.



ESEMPI



Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni non rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi Interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva ³	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta ¹
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴

Note

1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
3. L'art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa - che ne prevedono l'imponibilità".
4. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-ovies D. Lgs. 446/1997.

Beni rientranti nell'attività propria					
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo		
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap	
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile ¹	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili ²	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale. 	
Dipendenti		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ³	

Note

1. **Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza.** Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate **spese di rappresentanza**; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-ovies D. Lgs. 446/1997.



[SCRITTURE CONTABILI ED ESEMPI FATTURE](#)



Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr

L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura del 17%. L'art. 2120 del Codice Civile, infatti, prevede che l'importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l'ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31.12 dell'anno precedente. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata mentre, dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad un'imposta sostitutiva, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr, e versata all'Erario in 2 quote: un acconto entro il 16.12 dell'anno in corso, pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto, e un saldo entro il 16.02 dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr. La rivalutazione e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all'accantonamento maturato presso di sé, sia a quello maturato presso il Fondo di Tesoreria Inps. Il datore di lavoro provvede, successivamente, a congruare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia UniEmens, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti. Nelle ipotesi di operazioni societarie, il versamento dell'imposta spetta al datore di lavoro subentrante; ove il trasferimento dei dipendenti avvenga a cavallo dell'anno, l'azienda cedente e l'acquirente cureranno tra loro gli adempimenti da effettuare per evitare duplicazioni.

COMPOSIZIONE DEL TFR Dal 1.01.2001	⇒ Quota capitale.	(+)	Quota finanziaria.	
	↓		↓	
	Tassazione separata al momento della corresponsione.		Tassazione sostitutiva annuale, sul maturato, indipendentemente dall'erogazione.	
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA QUOTA FINANZIARIA DEL TFR	⇒ Aliquota.	⇒	17,00%.	
	⇒ Modalità di versamento.	⇒	Acconto al 16.12.	
		⇒	Saldo entro il 16.02 dell'anno successivo.	
		⇒	Misura fissa pari all' 1,50% .	
		(+)	Misura variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice Istat per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.	
	⇒ Calcolo della rivalutazione del fondo accantonato a Tfr, da effettuarsi alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e da imputarsi a incremento del fondo.	⇒	L'imposta è versata dal datore di lavoro che la imputa in diminuzione del Fondo Tfr.	
	⇒ Soggetto passivo	⇒ Dipendente di soggetto sostituito di imposta.	⇒	L'imposta è versata direttamente dal soggetto passivo, in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stato percepito il Tfr (anche a titolo di acconto o anticipazione).
		⇒ Dipendente di soggetto non sostituito di imposta.	⇒	
	⇒ Sanzioni		⇒	<ul style="list-style-type: none"> • 30% in caso di omesso o tardivo versamento. • È applicabile il ravvedimento operoso.

[CALCOLO DELL'ACCONTO](#)[F24 RELATIVO ALL'ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA CALCOLATA CON IL METODO STORICO](#)

NON SOLO IMPRESA

**Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti**

*I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.*

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto

Cognome: Rossi Nome: Giovanni
 Codice fiscale: RSS GNN 70A01 F205 O Sesso: M Data di nascita: 1.01.1970
 Comune (Stato estero) di nascita: Milano Provincia: MI
 Indirizzo di residenza: Corso Cavour, 11 C.A.P.: 20100
 Comune di residenza: Milano Provincia: MI Tel.: 02-123456
 E-mail: rossig@alice.it

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a € 10.000,00, nell'anno 2020, l'importo di € € 4.835,00 non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Milano, 20.12.2021Luogo e dataGiovanni RossiFirma dell'Aderente**Note**

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di contribuenti a carico specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.

**FAC SIMILE COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI (COMPILABILE)**



Conguagli da Mod. 730 non conclusi nel 2021

I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tenere conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti. I sostituti esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate ricevono i risultati contabili direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati. I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli **entro l'anno 2021**. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. Nel caso di conguagli a credito, se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all'interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a debito, **se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta** per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta deve comunicare **entro il mese di dicembre** gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati direttamente dal sostituito, tramite modello F24, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile.

Esempio n. 1

Somme a debito non trattenute

Egr. Sig. ...Verdi Enrico.....
Via ...Magenta, n. 50.....
Città ...Milano.....

Oggetto: assistenza fiscale - comunicazione degli importi ancora dovuti.

La ditta Alfa S.r.l......, domicilio fiscale via Volta, n. 10, Città Milano....., P. IVA 00123456789.....

COMUNICA

di non avere trattenuto, per incapienza della retribuzione, le seguenti somme dovute dal contribuente con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel 2021..... per dichiarare i redditi del 2020...

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		351,00		,00	351,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	10	94,00		,00	94,00

Data l'impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio a debito, Ella dovrà provvedere a versare autonomamente entro il 31.01.2022..., tramite modello F24 (utilizzando le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche), gli importi indicati, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile (a partire dal termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio e considerando anche il mese di gennaio).

Distinti saluti.

Li, 27.12.2021.....

Guido Rossi
(Firma)

Esempio n. 2

Somme a credito non rimborsate

Egr. Sig. ...Bianchi Andrea.....
Via ...Cavour, n. 101.....
Città ...Milano.....

Oggetto: Assistenza fiscale - comunicazione delle somme a credito non rimborsate.

La ditta Alfa S.r.l......, domicilio fiscale via Volta, n. 10, Città Milano....., P. IVA 00123456789.....

COMUNICA

gli importi a credito non rimborsati data l'impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio, con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel 2021..... per dichiarare i redditi del 2020...

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		393,00		,00	393,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE	10	105,00		,00	105,00

I predetti importi a credito potranno essere rimborsati in sede di dichiarazione dei redditi e saranno appositamente indicati nella Certificazione Unica 2022.....

Distinti saluti.

Li, 27.12.2021.....

Guido Rossi
(Firma)



[SOMME A DEBITO NON TRATTENUTE](#)



[SOMME A CREDITO NON RIMBORSATE](#)



Convalida annuale del numero meccanografico

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2021. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2021 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

NUMERO MECCANOGRAFICO

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti operanti abitualmente con l'estero

• Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- esportatore abituale;
- effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
- permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
- partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
- realizzazione di partnership con società estere;
- costituzione di joint venture all'estero;
- apporto di capitale in società estere;
- investimenti diretti all'estero;
- costituzione di società all'estero;
- partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
- adozione del franchising in Paesi esteri;
- stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

RICHIESTA

• La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.

• L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

CONVALIDA ANNUALE

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

Entro il 31.12 di ogni anno.

Nota bene

In caso di mancata convalida, **dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa**; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.



[MODULO ASSEGNAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO](#)

**AGEVOLAZIONI****Contributi a fondo perduto per start-up**

L'Agenzia delle Entrate ha reso operativo il contributo a fondo perduto alle start-up fino a € 1.000,00 per le partite Iva nel 2018 e che hanno iniziato l'attività nel 2019, definendo le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall'emergenza Covid-19.

È previsto un mese per presentare la domanda: la finestra si apre il 9.11.2021 e si chiuderà il 9.12.2021. Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all'art. 1 D.L. 41/2021, tra cui il limite dei ricavi non superiori a € 10 milioni.

BENEFICIARI

- Il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2018 al 31.12.2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
- Per accedere al beneficio non occorre che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al 2019; tuttavia, occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 1 D.L. 41/2021.
- Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 23.03.2021, mentre restano esclusi dall'agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

CONTRIBUTO

- **Il contributo è previsto nella misura massima di € 1.000,00.**
- Il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
- Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta, da utilizzare **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
- Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi".

ISTANZA

- La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
- Per l'invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, la finestra temporale è **dal 9.11.2021 al 9.12.2021.**
- Il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.



[ISTANZA PER RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI – CONTRIBUTO STARTUP](#)



Bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+

Le nuove versioni dei bandi, anche alla luce delle osservazioni emerse dalla consultazione pubblica sulle Linee strategiche, contengono alcune novità in relazione ai requisiti di accesso e alle agevolazioni concedibili e, per quanto riguarda le misure Disegni+ e Marchi+, è stata introdotta una nuova procedura telematica di presentazione delle domande, uniformandola a quella di Brevetti+, in modo tale da semplificare l'accesso per le imprese richiedenti.

In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse sono stati messi a disposizione per l'anno 2021 **38 milioni di euro, di cui 23 milioni per Brevetti+, 12 milioni di euro per Disegni+ e 3 milioni di euro per Marchi+**. In particolare, la misura Brevetti+ intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle PMI beneficiarie delle agevolazioni ammonta a € 23 milioni. Una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.

BENEFICIARI BREVETTI+

- Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale e operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1.01.2017 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1.01.2017. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
 - b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1.01.2017 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
 - c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1.01.2017, con il relativo rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
- Le imprese che soddisfano una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti sono ammissibili alle agevolazioni se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte nel Registro delle Imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

AGEVOLAZIONE

- È prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola de minimis, del **valore massimo di € 140.000**.
- Tale agevolazione **non può essere superiore all'80% dei costi ammissibili**.

SCADENZA

Le domande possono essere presentate a partire **dalle ore 12:00 del 28.09.2021** e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

SPESE AMMISSIBILI

A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione

- i. Studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto).
- ii. Progettazione produttiva.
- iii. Studio, progettazione e ingegnerizzazione del prototipo.
- iv. Realizzazione firmware per macchine controllo numerico.
- v. Progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto.
- vi. Test di produzione.
- vii. Rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.

B. Organizzazione e sviluppo

- i. Servizi per la progettazione organizzativa.
- ii. Organizzazione dei processi produttivi.
- iii. Servizi di IT Governance.
- iv. Analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali.
- v. Definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.

C. Trasferimento tecnologico

- i. Predisposizione accordi di segretezza.
- ii. Predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto.
- iii. Costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati).



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di dicembre 2021

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 1 dicembre	Dottori commercialisti	Comunicazione - Termine di comunicazione dei dati reddituali alla CNPADC tramite il servizio PCE.
Giovedì 9 dicembre	Contributo startup	Istanze - Fino al 9.12.2021 i titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 e iniziato l'attività nel 2019, in presenza dei requisiti previsti, possono presentare l'istanza per il contributo previsto dall'art. 1-ter del D.L. 41/2021 (prov. Ag. Entrate 305784/2021).
Lunedì 13 dicembre	Contributi a fondo perduto	Istanza - Fino al 13.12.2021 è possibile inviare le domande per fruire del contributo "Sostegni" e/o del contributo "Sostegni bis alternativo" (prov. Ag. Entrate 13.10.2021 prot. 268440), per soggetti con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.
Mercoledì 15 dicembre	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Giovedì 16 dicembre	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Imu	Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2021.
	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 12ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 8ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2021.</p>



Principali adempimenti mese di dicembre 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 16 dicembre (segue)	Rivalutazione del Tfr Ragionieri commercialisti	Versamento - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr. Contributi - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle "eccedenze" del contributo soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
	Revisori enti locali	Iscrizione nell'elenco - La richiesta di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso elenco, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica entro il 16.12.2021 (ore 18:00) - (Decreto Min. Interno 22.10.2021).
Lunedì 20 dicembre	Imposte dirette	Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
	Iva	Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2021.
	Dottori commercialisti	Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2021.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Sabato ¹ 25 dicembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Lunedì 27 dicembre	Iva	Acconto - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2021.
Giovedì 30 dicembre	Imposte dirette	Mod. Redditi 2021 - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2021 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Venerdì 31 dicembre	Imposte dirette	Mod. Redditi 2021 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2021 al 30.06.2021.
		Cessione crediti d'imposta Covid - Il 31.12.2021 scade il termine di presentazione della comunicazione di cessione dei crediti d'imposta per canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, nonché degli immobili a uso non abitativo (D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020).
	Iva	Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Fatture elettroniche	Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell' Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Servizio di consultazione - Termine di adesione al servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici (prov. Ag. Entrate 298662/2021).
	Trasparenza fiscale	Opzione - Le società costituite dal 1.12.2021 al 31.12.2021, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2021-2023, devono effettuare, entro il 31.12.2021, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	Irap	Opzione - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2021 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2021 al 31.12.2021.
Gruppo Iva	Opzione/Revoca - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.	
Imposta di bollo Inventario	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). Magazzino - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.	
Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
	Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2021, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.	

**Principali adempimenti mese di dicembre 2021 (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 31 dicembre (segue)	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Previdenza integrativa	Comunicazione - Entro il 31.12.2021 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2020 e non dedotta in dichiarazione.
	Contratti a termine	Proroga o rinnovo - Fino al 31.12.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (acausalità) (Art. 17 D.L. 41/2021).
	Licenziamenti	Divieto - Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di mobilità e di licenziamento di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nello stesso periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966 (art. 11 D.L. 146/2021).
	Auto-trasportatori	Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2022 all'Albo Autotrasportatori.
	Commercio estero	Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2021, alla convalida annuale.
	Tosap e Cosap	Esenzione - Fino al 31.12.2021 è in vigore l'esenzione dal versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni, autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessione, autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (Art. 30 D.L. 41/2021).
	Bonus risparmio idrico	Termine - Fino al 31.12.2021 è possibile fruire del bonus per il risparmio idrico di cui all'art. 1. cc. 61-65 L. 178/2020.
	Agevolazioni prima casa	Termine - Fino al 31.12.2021 opera la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni prima casa (art. 3, c. 11-quinquies D.L. 183/2020).
	Bonus vacanze	Termine - I soggetti che hanno chiesto il bonus dal 1.07 al 31.12.2020 possono utilizzarlo fino al 31.12.2021 (art. 7, c. 3-bis D.L. 183/2020).
	Credito d'imposta investimenti	Comunicazione - Termine per la comunicazione al Mise dei dati relativi al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, formazione, ricerca e sviluppo (D.M. 6.10.2021).
	Proroga moratoria sui prestiti	Scadenza - Il 31.12.2021 scade la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria (D.L. 73/2021).
	Società di mutuo soccorso	Trasformazione ETS - Fino al 31.12.2021 è possibile trasformare le società di mutuo soccorso in associazioni del terzo settore mantenendo il proprio patrimonio (art. 11. c. 1 D.L. 183/2020).
Società benefit	Costituzione - Fino al 31.12.2021 è possibile fruire del credito d'imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit (Art. 19-bis D.L. 73/2021).	
Assemblee	Videoconferenza - Fino al 31.12.2021 società, associazioni e fondazioni possono svolgere le assemblee in videoconferenza a prescindere da eventuali disposizioni statutarie (D.L. 105/2021).	

- Nota¹**
- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
 - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
 - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
 - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].